



COMUNE DI PORTO MANTOVANO

PROVINCIA DI MANTOVA

SETTORE TRIBUTI - CONTROLLO DI GESTIONE

CONTROLLO DI GESTIONE E CONTROLLO SOCIETA' PARTECIPATE

DETERMINAZIONE N. 546

del 08/09/2026

OGGETTO: PROCEDIMENTO R.G. N. 2787/2024 INSTAURATO PRESSO IL GIUDICE DI PACE -TRIBUNALE ORDINARIO DI MANTOVA . AUTORIZZAZIONE ALLA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DEL COMUNE DI PORTO MANTOVANO - IMPEGNO DI SPESA PER PATROCINIO LEGALE.

CIG: BCE6B23AD7

LA RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che in data 07/07/2026 prot. 15950/2026 è stato notificato all'Ente il ricorso in opposizione ad intimazione di pagamento n. 20611/2024 con istanza di sospensiva (Art. 22 L. 689/81, così come modificato dal D.Lgs. n. 507/99), depositato da E.G., assistita e difesa dall'avvocato F.G. avanti al *Tribunale ordinario di Mantova*;

Visto il verbale R.G. n. 2787/2024 con il quale il Giudice di Pace di Mantova dispone l'integrazione del contraddittorio nei confronti del comune di Porto Mantovano, con sede legale in Porto Mantovano quale litisconsorte necessario della società ABACO SPA (concessionaria del servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie) rappresentata dall'avv. E.M. ;

Ravvisata la necessità che l'Ente si costituisca in giudizio al fine di tutelare i propri interessi e le proprie ragioni;

Visto il d.lgs. 267/2000 e in particolare l'articolo 48 in ordine alle competenze della Giunta;

Sentito il Sindaco che, vista la documentazione agli atti dell'Ufficio Tributi, che non viene pubblicata per motivi di privacy, propone la costituzione in giudizio per la difesa del Comune di Porto Mantovano nell'udienza del 30/09/2026;

Preso atto che presso l'Ente non è stato istituito il servizio avvocatura interna e non è presente alcuna risorsa in possesso dei requisiti necessari per difendere giudizialmente le ragioni dell'ente locale e che, pertanto, è necessario individuare specifica figura professionale esterna;

Ritenuto di approvare la costituzione in giudizio dell'Amministrazione, avvalendosi del patrocinio legale di professionisti esterni all'Ente, per ragioni di opportunità correlate alla natura della causa e all'assenza all'interno dell'Ente del servizio di avvocatura interna;

Richiamata la deliberazione di Giunta comunale n. 131 del 03/09/2026 ad oggetto "PROCEDIMENTO R.G. N. 2787/2024 INSTAURATO PRESSO IL GIUDICE DI PACE - TRIBUNALE ORDINARIO DI MANTOVA . AUTORIZZAZIONE ALLA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DEL COMUNE DI PORTO MANTOVANO";

Acquisita al riguardo la disponibilità ad assumere l'incarico di difesa giudiziale da parte dell'Avvocato Annalisa Quaggio con studio avente sede a Padova (PD) e individuata pertanto nel suddetto professionista il legale cui affidare la difesa dell'Amministrazione nel ricorso in oggetto;

Dato atto che la spesa per l'affidamento dell'incarico di patrocinio legale a favore dell'avvocato Annalisa Quaggio, come da preventivo agli atti del Settore Tributi di euro 400,00 (oltre iva, oneri previdenziali e spesa generali) e che non viene pubblicato per motivi di privacy, è stata quantificata in euro 600,00, importo arrotondato e comprensivo di oneri generali, cassa previdenza ed iva, fermo restando il rimborso di ulteriori spese vive eventualmente necessarie, e trova copertura al capitolo 107180180 del PEG 2026;

Rilevato, preliminarmente, come le prestazioni di cui in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo 36/2023, in particolare per il suo modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria;

Richiamati:

- l' art. 50. - Procedure per l'affidamento del D. lgs. 36/2023 che ammette l'affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- l'art. 17, comma 2, del D. Lgs. 36/2023 il quale dispone che *“In caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale”*;
- l'art. 49 comma 6 del nuovo codice dei contratti pubblici che prevede che è comunque consentito derogare al principio della rotazione per gli affidamenti di importo inferiore ai 5.000,00 euro;
- l'art. 1, comma 450, della legge n. 296/2006, così come modificato dal comma 270 dell'art.1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 ed dal comma 130 dell'art.1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il quale prevede che: *“per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a 5.000 euro è ammesso l'affidamento anche al di fuori del [.....] mercato elettronico della pubblica amministrazione”*;

Visto il comma 450 dell'art. 1 della legge n.296/2006 e s.m.i.;

Considerato che, dato l'importo dell'affidamento, una procedura ordinaria e negoziata contrasterebbe con i principi di economicità, intesa quale uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione degli operatori, e di congruità dei propri atti rispetto allo scopo che si vuole perseguire, oltre ovviamente ad un principio di semplificazione e tempestività, derivante dall'esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione del contraente;

Considerato, altresì, che per il presente provvedimento è stata verificata la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d.lgs. 267/2000 e che è stata verificata l'assenza di cause di incompatibilità e di inconferibilità di cui al D. Lgs. n. 39/2013 della sottoscritta e l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 53, comma 14, del D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dalla Legge n. 190/2012;

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

Dato atto che:

- il codice identificativo di gara (CIG) rilasciato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione Piattaforma contratti pubblici ed associato al presente affidamento è **BCE6B23AD7**;
- il codice univoco ufficio ai fini della fatturazione elettronica a cui fare riferimento per il presente affidamento è il seguente: UFVEKF;

Attestato che la sottoscritta non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e s.m.i. e dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013;

Richiamate:

- la deliberazione di Consiglio comunale n. 52 del 19/8/2024, esecutiva, con la quale sono state approvate le Linee Programmatiche di mandato 2024 -2029;
- la deliberazione di Consiglio comunale n.79 adottata in data 22/12/2025 ad oggetto "NOTA DI AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2026 - 2028 - APPROVAZIONE ";
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 80 adottata in data 22/12/2025 ad oggetto "BILANCIO DI PREVISIONE 2026 - 2028 E ALLEGATI E PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO 2026 - 2028 - APPROVAZIONE ;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 192 del 29/12/2025 ad oggetto "APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2026 - 2028 - PARTE CONTABILE E AFFIDAMENTO DEI CAPITOLI DEL PEG AI RESPONSABILI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA";
- la deliberazione di Giunta comunale n. 47 del 30/03/2026 con la quale è stato approvato il PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE (PIAO) 2026-2028";
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 21/04/2026 ad oggetto "APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2025 DEL COMUNE DI PORTO MANTOVANO";
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 30/07/2026 ad oggetto "VERIFICA DEL PERMANERE DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO 2026 - 2028 - VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO GENERALE DEL BILANCIO 2026 - 2028 - QUINTA VARIAZIONE AL BILANCIO - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI (ARTT. 175 E 193 DEL D.LGS. N. 267/2000) – APPROVAZIONE"

Visti:

- il D.lgs 23-06-2011 n. 118 e il DPCM 28/12/2011;
- IL D.LGS. 267/2000;

DETERMINA

Per tutti i motivi in premessa richiamati,

1) di approvare le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;

2) di conferire, in esecuzione della deliberazione di Giunta comunale n.131 del 3/9/2026, l'incarico di rappresentare e di difendere il Comune di Porto Mantovano nel procedimento R.G. N. 2787/2024 instaurato presso il Giudice di Pace -TRIBUNALE ORDINARIO DI MANTOVA all'avvocato Annalisa Quaggio con studio avente sede legale 35020 Albignasego (PD), per una spesa di euro 400,00, oltre spese generali, cassa previdenza e iva, fermo restando il rimborso di spese vive eventualmente necessarie, come da preventivo agli atti del settore Tributi e che non viene pubblicato in quanto contenente dati tutelati dal Regolamento Europeo sulla Privacy – GDPR;

3) di impegnare, in esecuzione della deliberazione di Giunta comunale n.131 del 3/9/2026, a favore dell'Avv. Annalisa Quaggio con studio avente sede legale a Padova (PD) - CF OMISSIS (il dato non è pubblico poiché tutelato dal Regolamento Europeo sulla Privacy – GDPR) per l'affidamento dell'incarico per il patrocinio legale di euro 400,00 oltre oneri generali, cassa previdenza, iva e arrotondamenti, di cui al precedente punto 2), così per complessivi euro 600,00, importo arrotondato e comprensivo di oneri generali, cassa previdenza ed iva, fermo restando il rimborso di ulteriori spese vive eventualmente necessarie, che trova copertura al capitolo 107180180 del PEG 2026, CIG BCE6B23AD7;

4) di dare atto che l'esigibilità della spesa è prevista per il 31/12/2026;

5) di dare atto che:

- ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 art. 4 e ss. il responsabile del procedimento è la Responsabile del Settore Ragioneria, dott.ssa Angela Del Bon;
- sono state osservate a cura del Responsabile del Servizio competente le misure anticorruzione previste nella sezione anticorruzione del vigente Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO);
- in capo al Responsabili del Settore Ragioneria e Tributi, dott.ssa Angela Del Bon non ricorrono conflitti, anche potenziali, di interessi a norma dell'art. 6-bis della legge 241/1990, dell'art. 6 del DPR 62/2013 e del vigente Codice di comportamento del Comune e non sussistono obblighi di astensione previsti dall'art. 7 del DPR 62/2013 e dal vigente Codice di comportamento del Comune;
- il presente provvedimento è rilevante ai fini del popolamento della sezione di Amministrazione Trasparente di riferimento nel rispetto del d.lgs. 33/2013, a cura del Responsabile di Servizio competente;
- ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge 241/1990, contro il presente atto è ammesso il ricorso al T.A.R. Lombardia nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione (d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104) o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione, nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti del DPR 24 novembre 1971, n. 1199;

Lì, 08/09/2026

LA RESPONSABILE DI SETTORE
DEL BON ANGELA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)